

# DIMOSTRAZIONE

DEL DIRITTO

# DI FRANCHIGIA

Che appartiene per giustizia alla Città di Castellammare di Stabia, in vigore de' suoi Privilegj, nella libera immessione de' Grani, così per l'uso proprio de' Cittadini, e per la pubblica annona dell' Università, come per causa di commercio: e che le appartiene altresì per economia de' vantaggi, che ne ritrae il Fisco del Real Patrimonio, e della Camera Allodiale di S. M.

ESPOSTA AL REAL TRONO

DA

# GAETANO MARTUCCI

PATRIZIO DELLA MEDESIMA CITTÀ.



# IN NAPOLI MDCCLXXXVII

NELLA STAMPERIA SIMONIANA

*Con licenza de' Superiori.*

*Ecce te rogavi , & audire me noluisti : rogavi Dominum  
meum , & audivit me .*

S. GREG. M. Lib. II Dialog. Cap. XXXIII.

S. R. M.

SIGNORE



GAETANO MARTUCCI Patrizio della Città di Castellammare di Stabia, prostrato innanzi al Real Trono, supplicando espone alla M.V., che avendo la Generale Soprantendenza delle Dogane ordinata nel 1773 l'esazione di due dazj, denominati *Dritto di Piazza del Compratore*, e *Nuova gabella*, sopra i Grani, che da' Negozianti si estraessero dalle marine di Puglia, per immettersi in altri luoghi del Regno, si vide in un tratto la Città di Castellammare spogliata di tutto il suo commercio su questa importantissima derrata, che ella riceveva appunto dalla Puglia: e si vide inabilitata a poter continuare il lavoro de' medesimi Grani, che fin da antichissimi tempi è stato una delle principali occupazioni di buona parte della sua Popolazione; e ciò a motivo delle grana  $6\frac{1}{2}$  a tomolo, che importano i nuovi dazj imposti: ciocchè oltre di ledere gli amplissimi Privilegj, che gode quella Cittadinanza, in vigor de' quali le viene accordata una general franchigia determinatamente su i Grani; cagiona anche un danno gravissimo al Fisco del Real Patrimonio, e della Vostra Camera Allodiale, per gli dritti, che ne esigono in quella Città stessa di Castellammare.

Questa novità svegliò subito lo zelo , ed armò la vigilanza indefessa del Vostro Regio Configliere D. Salvatore Caruso , il quale come Delegato , e Soprantendente della Città medesima , e come Delegato de' Stati Allodiali , con due sue ragionate Rappresentanze in quell' anno 1773 , e con un' altra nel 1780 , espòse alla M.V. que' gravi inconvenienti , implorando le necessarie provvidenze per l'abolizione de' nuovi dazj introdotti . Si degnò allora V.M. di voler sentire su quest' affare la Generale Soprantendenza , la quale non avendo presente tutt' i veri fatti , che concorrono in questa Causa , rappresentò alla M. V. nel 1782 , che i Privilegj di Castellammare , a somiglianza di que' della Città di Napoli , e de' suoi Casali , dovevano intendersi conceduti per l'uso proprio de' Cittadini , e per la pubblica annona dell' Università , e non già per causa di commercio : e che era maggiore il danno , che si farebbe cagionato al Fisco del Real Patrimonio colla pretesa franchigia , che l'utile che ne verrebbe alla Camera Allodiale , colla libera immisione de' Grani in Castellammare senza que' nuovi dazj . Volle in seguito la M. V. , che un affare di tanta importanza venisse esaminato , con sentirsi il Configlier Caruso , nella Real Camera di S. Chiara : la quale si è preinteso , che a' 28 febbrajo di quest' anno 1787 sia concorsa nel sentimento della Generale Soprantendenza medesima , avendo consultato alla M. V. , che tanto in termini di giustizia , in vigore de' Privilegj della Città di Castellammare ; quanto in termini di economia , per lo maggior vantaggio del Fisco del Real Patrimonio , non debba accordarsi a quella Città la general franchigia domandata ; ma solo l' esenzione da' nuovi dazj per l'uso proprio de' Cittadini , e per la pubblica annona di quel Comune .

In seguela di una così fatta Consulta della Real Camera di S. Chiara , ha creduto di dare un nuovo attestato del suo instancabile zelo il Configlier Caruso , con una nuova Rappresentanza , segnata col solo anno 1787 , nella quale ( son sue parole ) *senza entrare nelle vedute di giustizia relativamente a' Privilegj della Città di Castellammare ;* soltanto alle già addotte ragioni di economia , ne ha aggiunte alcune altre , per le quali egli crede , *che si possa V. M. degnare , UNICAMENTE PER EFFETTO DI SUA REAL CLEMENZA , di accordare a detta Città la grazia implorata , e goduta per l'addietro sino al 1773 . E quando anche non si volesse compiacere V. M. di accordare questa grazia indefinitamente per tutt' i Grani , egli conchiude , che si potrà degnare di accordarla per una quantità prefissa .* E la M. V. con Sovrana Clemenza si è nuovamente compiaciuta , con Dispaccio del dì 1 Maggio 1787 , per  
mez-

mezzo del Supremo Consiglio di Azienda , di rimettere così la Consulta della Camera Reale , come la nuova Rappresentanza del Configlier Caruso alla stessa Generale Soprantendenza , *affinchè esamini il tutto , e riferisca poi col suo parere* : ed in tale stato ritrovasi attualmente questa Causa .

Quindi il Supplicante , o Signore , animato non solo dall' impegno , che dee avere ogni buon Cittadino per sostenere le prerogative della sua Patria , che molto più dallo zelo , che dee nutrire ogni fedel Vassallo della M.V. , per difendere gli interessi del Real Patrimonio : poichè crede , che all' una , e all' altro pienamente compete ne' più stretti termini appunto di giustizia , e di economia la domandata generale esenzione ; e che quelle determinazioni della Generale Soprantendenza , e della Real Camera di S. Chiara sieno onninamente lesive degli incontrastabili dritti di amendue , per mancanza de' veri fatti , che non sono stati esposti nella loro piena estensione , e delle chiarissime ragioni , che ne risultano , tutte nuove , e finora non esaminate ; perciò si fa un sacro dovere di esporre fedelmente alla M.V. tali fatti , e ragioni : giacchè non avendo il Supplicante alcuna parte in questa Causa , nè chiedendo di averla , per ritrovarsi affidata a zelante e valevole patrocinio , seguirebbero forse a restare , a danno gravissimo della Città di Castellammare , del Real Patrimonio , e della Camera Allodiale , questi fatti , e queste ragioni ignote , senza l'alta Provvidenza della M.V. , la quale colla sua sublime Intelligenza esaminandone il valore , ed accogliendole sotto il manto della sua Sovrana Protezione , può dare intorno ad esse quegli ordini , che stimerà convenevoli .

Fra i tanti amplissimi Privilegj ottenuti dalla Città di Castellammare per la sua fedeltà , e per gli meriti de' suoi Cittadini da' Serenissimi Re di questo Regno , i quali sono stati ultimamente dal Supplicante in un' Opera da lui stampata pienamente esposti , e colla guida della Storia del Regno a sufficienza illustrati , il più insigne e ragguardevole di tutti gli altri , è quello del Re Alfonso I d' Aragona , spedito dal Castello nuovo di Napoli a' 5 Maggio dell' anno 1444 , ottenuto per causa onerosa , e in dodici Capitoli distinto , che contengono altrettante grazie , esenzioni , e franchigie a favore di quell' Università , e della sua Cittadinanza . In questo appunto si ritrova l' origine della general franchigia da tutt' i dazj del Grano , di cui si tratta : e due Capitoli diversi , cioè il secondo , e l' undecimo hanno relazione colla Causa presente .

Col secondo ottennero i Cittadini di Castellammare un' ampia , ed estesa franchigia per tutto ciò , che servisse per l' uso proprio delle

delle loro Case, e famiglie. Ecco le parole del Privilegio: *PLACET REGIÆ MAJESTATI quod sint franchi & immunes in toto Regno, & præsertim in Civitate Neapolis de omnibus redditibus, & fructibus eorum, ET DE TOTO EO QUOD EMENT PRO USU DOMORUM, ET FAMILIARUM EORUM; & simili franchisia utantur, & gaudeant omnes Patroni quorumcumque vasorum maritimarum ejusdem Civitatis, dum tamen eadem vasa sint dictorum Civium, & non aliorum enterorum.*

Son troppo chiare e parlanti le parole di questo Capitolo, per non potersi da chicchessia in nessuna maniera contraddire, che in quelle generali espressioni *DE TOTO EO QUOD EMENT PRO USU DOMORUM, ET FAMILIARUM EORUM*, venga compreso anche il Grano, ch'è la prima e principale derrata, di cui abbia bisogno ogni Casa, e famiglia. Maggiormente ciò si comprende dal vedersi estesa questa franchigia anche a favore de' Padroni de' Bastimenti, i quali, per le necessarie provvisioni di biscotto, è troppo noto, che del Grano massimamente, e principalmente abbisognano. Dunque è cosa onninamente evidente ed innegabile che, in virtù di questo secondo Capitolo del Privilegio, la Città, e i Cittadini di Castellammare godono la franchigia del Grano, compresa in quella di tutte le altre derrate, per l'uso proprio delle loro Case, e famiglie, come ne stanno in pacifico possesso: egualmente che per lo Grano la gode la Città di Napoli, e i suoi Casali, anche per l'uso proprio, a cui volle il Re Alfonso I in questo secondo Capitolo eguagliar Castellammare.

Coll' undecimo Capitolo dipoi i medesimi Cittadini di Castellammare chiesero, ed ottennero dallo stesso Sovrano un'altra amplissima franchigia, pure intorno al Grano, che venne nel Privilegio espressa con queste parole: *Item quod pro commodo, & utilitate dictæ Universitatis, & pro libertate servanda de Frumento, quod in futurum deferetur ad dictam Civitatem Castrimaris per mare, sive per terram, aut aliter quovis modo, nulla solvatur Gabella, vectigal, sive passagium, & potissime granorum decem & octo pro qualibet untiæ, sed sit liberum, & exemptum pro ut in unaquaque Civitate Regni: PLACET REGIÆ MAJESTATI.*

Con dimostrativa ed innegabile chiarezza dalle parole di quest' altro Capitolo del Privilegio, e dalla illimitata generalità, con cui sono dettate, si comprende con eguale evidenza, che volle il Re Alfonso I concedere alla Città di Castellammare un'altra franchigia molto più estesa della prima; cioè una generale esenzione da ogni futuro dazio per qualunque quantità di Grano, che fosse colà im-

mes-

mezza, senza limitazione di uso proprio de' Cittadini, a cui aveva già provveduto nel Capitolo secondo; ma generalmente per lo libero traffico, che potesse in quella Città farsi di questa derrata, acciò per suo comodo, e utile fosse sempre libero ed esente da ogni peso, come era allora in ogni altra Città del Regno.

Queste due distinte franchigie accordate dal Re Alfonso I, nell' anno 1444, furono, insieme con tutte le altre grazie, ed esenzioni ne' dodici Capitoli del Privilegio contenute, esattamente osservate a favore della Città di Castellammare dal Duca di Calabria suo figliuolo Ferdinando d' Aragona, Luogotenente generale del Regno, nell'anno 1445. E furono in appresso tante volte replicatamente confermate, dal medesimo Re Alfonso I nel 1449: dall' accennato Ferdinando d' Aragona, divenuto Re del Regno, e Primo di questo nome, nel 1459, e nel 1462: dal Re Ferdinando il Cattolico nel 1507: e dall' Imperator Carlo V nel 1536, e nel 1549. Ed in seguela furono tante volte mantenute nel loro pieno vigore, con moltissime decisioni della Regia Camera, e del Supremo Collaterale, in contraddizione sempre del Regio Fisco: e la Città di Castellammare ne è stata per tre secoli e mezzo finora nel pacifico, e continuato possesso, come il Supplicante ha distesamente esposto, e a sufficienza dimostrato nella di lui Opera stampata, intorno a' debiti istrumentarj della stessa Città di Castellammare, che quì sopra ha accennata, e che ha avuto l'onore, anche di presentare alla M.V.

Or se la Generale Soprantendenza, e la Real Camera di S. Chiara avessero avuto contemporaneamente presenti amendue questi Capitoli secondo, e undecimo del Privilegio del Re Alfonso I, certamente l'incomparabile saviezza, e la sublimità de' rari talenti degli illuminatissimi Senatori, che compongono que' Supremi Tribunali, non avrebbero esitato un momento a riconoscere concedute alla Città di Castellammare due distinte franchigie de' Grani; cioè una compresa con tutte le altre derrate, per l'uso proprio de' Cittadini, e l'altra generale per comodo, e utile dell' Università, che non può altro importare, se non che libertà di negoziazione, e di traffico. Nè osta (come taluni con poca riflessione han voluto asserire) che nel Capitolo undecimo non si dica espressamente, che quella tal franchigia dovesse valere *causa commercii*: poichè non si dee, nè può pretendere, che le espressioni degli antichi Privilegj debbano letteralmente dichiarare qualunque dubbio, che ne' secoli futuri si voglia far nascere intorno alla loro intelligenza, anche contro la forma della perenne osservanza, in cui si ritrova-

no ; ma i dubbj stessi si debbono sciogliere secondo lo spirito , ed il senso delle espressioni medesime , autorizzate dalla stessa non mai interrotta osservanza : nè quella formola è solita degli antichi Privilegj , che rendesse dubbio , o inefficace il Privilegio di Castellammare mancandovi ; nè maggiore estensione alle sue generalissime espressioni potrebbe dare essendovi . E se non vi si legge esplicitamente , si comprende chiaro , che le sue parole implicitamente la contengono ; ed essendo parole di una grazia , e non di una pena , dovrebbero , quando pur bisognasse , nella loro interpretazione non mai restringersi , ma sempre nel più largo modo ampliarsi , ed estendersi : *Beneficium Imperatoris , quod a divina scilicet ejus indulgentia proficiscitur , quam plenissime interpretari debemus* : è un precetto del Giureconsulto Giavoleno . *L. 3 de Constit. Princ.*

Ma la Generale Soprantendenza , e la Real Camera di S. Chiara ebbero in considerazione soltanto l' undecimo Capitolo del Privilegio , e non mai il secondo . Consta pienamente questo fatto dagli Atti della stessa Real Camera , *fol. 46* , da' quali appare , che questo Supremo Senato volle provvidamente sentire su di un tale affare il dotto , e zelantissimo Avvocato Fiscale del Real Patrimonio ; il quale nella Rappresentanza , che fece sull' assunto , pienamente non informato , come conveniva , ma solo camminando per le tracce della Generale Soprantendenza , si diede carico unicamente dell' undecimo Capitolo , e ne trascrisse anche interamente le proprie parole . E non ostante che queste fossero con tanta generalità dettate ed espresse , pure , seguendo la stessa Soprantendenza , opinò , che la franchigia in esse contenuta a favore della Città di Castellammare , dovesse intendersi ristretta al solo uso proprio de' Cittadini , come la gode la Città di Napoli , e i suoi Casali , e qualche altro luogo ancora del Regno : e a questo sentimento di lui deferì interamente la Real Camera stessa .

Che se contemporaneamente si fosse avuto in considerazione , come dovevasi , anche il secondo Capitolo del Privilegio , si sarebbe allora immantinente conosciuto , che la franchigia de' Grani per l' uso proprio la godono i Cittadini di Castellammare in vigore di esso appunto , che determinatamente si spiega : *DE TOTO EO QUOD FEMENT PRO USU DOMORUM , ET FAMILIARUM EORUM* . E a volerliela accordare in vigore del Capitolo undecimo , sarebbe l'istesso che fare una manifesta violenza al medesimo , con cui verrebbe ad essere non già ristretto , ma totalmente abolito . E la facoltà di abolirlo risiede unicamente nella Suprema Autorità della M. V. , la quale , essendo sempre accompagnata colla Clemenza , è molto lon-

tana

tana dal voler distruggere un Privilegio con tanta solennità concesso, confermato, riconosciuto, approvato, e perennemente goduto finora per tanti secoli.

Se i due Capitoli in quistione si ritrovassero registrati in due Privilegj diversi, de' quali fosse l'uno posteriore all' altro, forse potrebbe a taluno venire in mente di credere, non ostante la diversità delle espressioni di ciascuno, che amendue si riferissero all' istesso scopo; e che coll' ultimo siasi voluto soltanto confermare l' antecedente, e che una sola franchigia di Grano, e non due, dovessero godere i Cittadini di Castellammare. Ma posto che i due Capitoli si ritrovano registrati in un Privilegio solo, non può certamente ad uom ragionevole venir talento di negare, che essi non contengano due franchigie diverse. E ognuno, che voglia far uso di sua ragione, conoscerà chiaramente nel caso presente, che il secondo Capitolo debba servire d' illustrazione dell' undecimo: poichè se quello parla determinatamente di uso proprio, non dee questo altrimenti intendersi, se non che di traffico, e di commercio, non essendovi altro mezzo fra amendue.

Sarebbe la più strana interpretazione del mondo, se a taluno venisse voglia di asserire, che col secondo Capitolo si debba intendere accordata la franchigia per l' uso proprio de' Cittadini, e coll' undecimo per la pubblica annona dell' Università: poichè non vi è chi non veggia, che sarebbe questa una distinzione puramente ideale; e che, o i più ricchi Cittadini si facciano da se la provvista de' Grani per le loro famiglie, o che la faccia l' Università per gli più poveri, sempre all' uso proprio si riducono amendue, ed una sola franchigia si goderebbe per esse, della quale debbono egualmente profittare così i ricchi, come i poveri. Autorizzano questa verità la stessa Generale Soprantendenza, e la Real Camera di S. Chiara, le quali nella credenza, che una sola franchigia appartenesse alla Città di Castellammare, in vigore dell' unico Capitolo undecimo, che ad esse fu noto, pure opinarono, che di quella la Città, e i Cittadini dovessero godere copulativamente per l' uso proprio, e per la pubblica annona dell' Università.

L' esempio poi della Città di Napoli, e de' suoi Casali, e di qualche altro luogo del Regno, che si adduce in questo proposito, è onninamente inadattabile alla Città di Castellammare; poichè nessuna Città si troverà mai, che abbia come questa due contemporanei, e distinti Privilegj di franchigia de' Grani, o sia due diversi Capitoli nel medesimo Privilegio, che indicano chiaramente due concessioni diverse. Non mai la maggiore, o minor dignità delle

delle Città è quella , che debba dar norma nella interpretazione de'loro Privilegj ; ma la sola volontà de'Sovrani , ne' Privilegj espressa, è l'unica legge , a cui si dee obbedire . La Città di Napoli , come Capo, e Metropoli del Regno , è stata dalla sempre generosa munificenza de' nostri Sovrani pienamente arricchita di tante segnalate grazie, e concessioni , che a ragione va fastosa su le altre Città tutte del Regno . Ma nel particolar proposito della franchigia de' Grani deve ella cedere il vanto alla Città di Castellammare , che meritò dalla Clemenza del Re Alfonso I due distinte concessioni : con una delle quali ottenne l'esenzione da' dazj per l'uso proprio , che gode anche Napoli ; e coll' altra ottenne una diversa , e assai più estesa esenzione , che a Napoli non fu mai concessa . Siccome dunque non può reggere intorno a questo particolare il paragone fra le due Città ; così non può restare per Castellammare inoperoso l' undecimo Capitolo del suo Privilegio : e non potendo avere il suo effetto per l'uso proprio , che le appartiene in vigore del Capitolo secondo, forza è che lo abbia per gli altri Grani in commercio , in preferenza di Napoli .

Basterebbe questa sola dimostrazione della chiara giustizia , che appartiene alla Città di Castellammare di esser mantenuta nel suo dritto della totale franchigia de' Grani , tanto per uso proprio , che per commercio , per comprendere l'insufficienza di ciò , che si asserisce in contrario , ed in termini di economia , cioè che quel dritto sarebbe lesivo degli interessi del Fisco del Real Patrimonio ; poichè è costante massima nel Foro , che colui , il quale si avvale del suo dritto , non lede mai gli interessi di nessuno .

Basterebbe altresì a dimostrare l'insufficienza di quell'assertiva l'osservare , che il medesimo Re Alfonso I , il quale e per la propria incomparabile saviezza , e per gli sceltissimi Ministri , che aveva al suo servizio , doveva intendere quanto altri mai gli interessi del suo Real Patrimonio , con quelle concessioni fatte alla Città , e a' Cittadini di Castellammare , non meno volle condiscendere alle loro suppliche , e badare a' loro comodi , che volle ancora accrescere i vantaggi della sua Curia , e ampliare gli interessi del suo Stato : come egli stesso si esprime nell'introduzione del Privilegio medesimo , con queste memorabili parole : *Ex innata nobis Regia munificentia , & liberalitate , gratiosis Fidelium nostrorum supplicationibus assensum nostrum facile tribuimus , IN IIS PRÆSERTIM , QUÆ NON MINUS CURIÆ NOSTRÆ , QUAM EORUMDEM SUPPLICANTIUM COMMODUM CONCERNERE VIDEANTUR ; CUM DECEAT MAXIME REGES QUOD SUUM EST IN DIES AMPLIFICARE , &c. .* E veramente-

mente non picciolo accrescimento si fece al Real Patrimonio, avendo la Città di Castellammare, oltre de' distinti meriti della sua fedeltà, e de' servigi prestati da' suoi Cittadini allo Stato, in compensazione delle grazie contenute nel Privilegio, e specialmente per l'immunità de' pesi Fiscali, dato al Re le tre sue Gabelle del *Buon denaro*, del *Vino*, e del *Quartuccio*, le quali fin oggi rendono al Real Patrimonio una somma annuale assai rispettabile, come V. M. ha fatto constare alla stessa Real Camera di S. Chiara, con i documenti, che con Sovrana Clemenza glie ne ha trasmessi, e che si osservano negli Atti della presente Causa, per poterli facilmente riconoscere, che la concessione de' Privilegi di Castellammare fu profittevolissima agli interessi del Real Patrimonio, e tale gli è tuttavia al presente.

Ma mettendo da banda tutto questo, e venendo ad esaminare lo stato presente delle cose, conviene di esporre a V. M., che quel dritto di franchigia, che per giustizia appartiene alla Città di Castellammare, tanto è lontano di esser lesivo degli attuali interessi del Fisco del Real Patrimonio, che anzi è sommamente profittevole al Fisco medesimo, e alla Vostra Camera Allodiale, per le rendite, che ne esigono nella Città stessa di Castellammare; e che con gravissimo danno di amendue restano ora sospese dal 1773 in quà, da che si sono introdotti i nuovi dazj, i quali hanno interrotto colà tutto il commercio, e il lavoro del Grano: ma richiamandosi il commercio, restano subito quelle rendite reintegrate.

Fra i dritti appartenenti al Fisco del Real Patrimonio in Castellammare, vi è in prima quello dell' *Ancoraggio*, che pagano alla Vostra Regia Dogana, colà esistente, tutt' i Bastimenti, che approdano in quel Porto; il numero de' quali dovendo crescere prodigiosamente, per lo trasporto de' Grani, dee crescere a proporzione la rendita dell' *Ancoraggio*. Vi è il dazio, che il Grano lavorato in Castellammare, dopo la libera immisione colà fatta, paga nella sua estrazione dal Regno al Regio Fisco medesimo, il qual dazio col libero commercio dee montare ad una somma considerabile. Vi sono i dritti così d' immisione, come d' estrazione sulle altre derrate, che l' accresciuto commercio dee fare in quel Porto approdare, e in quella Città pervenire in abbondanza. E vi sono in fine gli Uffici Camerali della stessa Regia Dogana, che si sogliono vendere a vita: il prezzo de' quali tanto farà maggiore, quanto saranno più grandi i lucri, che gli Officiali ritrarranno dall' accresciuto commercio.

Per conto poi della Vostra Camera Allodiale, vi sono in prima

ma

ma i molti Magazzini, che la medesima colà possiede, e che sono attissimi per la conservazione, e per lo lavoro de' Grani, dall' affitto de' quali si ricaverebbe un prezzo altissimo. Vi è il dritto di zecca, peso, e misura, che non vi è chi non vegga quanto possa crescere di rendita col commercio del Grano. Vi è la gabella del *Quarruccio*, o sia il passo, che si paga nella piazza di questo nome, che è una di quelle tre, che la Città donò al Re Alfonso I in compensazione delle franchigie ottenute; la quale pagandosi per tutte le sorme, carri, carrette, e altre vetture, che entrano, o escono di Città, si comprende subito a quanto giugnerebbe la sua rendita col libero traffico de' Grani. Vi è finalmente l'Osteria Farnesiana, sita nell' ingresso della Città, il cui affitto crescerebbe assai più del presente, per lo gran concorso de' Commercianti di Grano. Il quale accrescimento di rendite è stato in parte all' ingrosso ridotto ad un calcolo prudenziale, e monta alla somma di più migliaja di ducati, come appare dagli Atti.

Questi sono, o Signore, i vantaggi del Fisco del Real Patrimonio, e della Camera Allodiale in Castellammare, che dal Configlier Caruso, nelle tre sue ragionate Rappresentanze nel 1773, e nel 1780 furono esposti alla M. V., per impedirne, coll' abolizione de' nuovi dazj, l'irreparabile perdita. Nè la Generale Soprantendenza, nella sua Rappresentanza del 1782, ha messa in dubbio questa perdita, che è troppo certa, e notoria, per non potersi adombrare: ma solo ha detto esser maggiore il profitto, che il Fisco del Real Patrimonio da' nuovi dazj ritrae nell'estrazione del Grano dalle marine di Puglia. Or questo conflitto de' Vostri Reali interessi, che è stato solo asserito, ma non dimostrato, non doveva egli esser messo a calcolo, per osservarne esattamente il divario? Ma ciò appunto non si è fatto, o Signore. Ogni ragion dunque indispensabilmente richiede, che dal Supplicante per poco si metta ad esame, per osservarne la sussistenza. E giacchè si tratta di cosa già eseguita dal 1773, si può col fatto vedere, se il Fisco del Real Patrimonio abbia ricavato quel maggior profitto, che si asserisce, dopo l'introduzione de' nuovi dazj, e dopo che quelle sue rendite sicure, e quelle della Camera Allodiale sono rimaste sospese in Castellammare.

In questa Città, o Signore, da quel tempo fin oggi, si è totalmente interrotto il commercio, e il lavoro de' Grani: nè per conto di questo suo commercio se ne è estratto nemmeno un tomolo dalle marine di Puglia; e tutto il suo commercio, e il suo antico lavoro medesimo si è trasferito in cambio nella vicina Tor-

re

re dell' Annunziata; la quale come Casale di Napoli è franca da' nuovi dazj; e sotto il pretesto dell' uso proprio, ne fa un traffico estesissimo dentro, e fuori Regno, immettendone, ed estraendone lavorato, e non lavorato più centinaja di migliaja di tomola, che riceve dalle marine di Puglia, senza pagarne i nuovi dazj per l' immissione perchè franca, e senza pagarne debitamente i dritti per l' estrazione dal Regno, perchè non vi è colà Regia Dogana per invigilarvi. All' incomparabile diligenza del Configlier Caruso non hanno potuto sfuggire i legali documenti di questo fatto, che ha anche umiliati alla M. V.; da' quali perciò si viene a manifestare, che nulla ha profittato il Fisco del Real Patrimonio coll' immissione de' Grani non fatta in Castellammare, e fatta senza i nuovi dazj nella Torre: e si viene a manifestare di più, che oltre la perdita fatta in Castellammare dal Fisco medesimo, e dalla Camera Allodiale, ha lo stesso Fisco perduto molto di più per le furtive estrazioni dal Regno fatte nella Torre medesima.

Si risponde a questa dimostrata verità ( come l' Avvocato Fiscale ha detto nella sua Rappresentanza alla Real Camera ), che l' inconveniente, che avviene nella Torre, non dee fare autorizzare un altro inconveniente opposto, qual s' immagina che sia il libero commercio di Castellammare. E si aggiugne, che potrebbe la M.V. trovare gli opportuni rimedj, per impedire que' contrabbandi nella Torre, e così rendere profittevoli al Fisco del Real Patrimonio que' nuovi dazj, che finora gli sono stati per tanti versi dannosi. Ma questi rimedj, o Signore, che così facilmente s' immaginano, a nulla potrebbero giovare per impedire la strabocchevole immissione, che al presente si fa nella Torre; poichè la sua propria esenzione, come Casale di Napoli, e la vicinanza della Capitale, a' cui gravissimi bisogni farebbe apparire di dovere giornalmente accorrere, farebbero bastanti a rendere ogni rimedio inefficace, ed in conseguenza a seguitare a rendere inutili al Fisco del Real Patrimonio i nuovi dazj imposti. A riguardo poi della furtiva estrazione, i rimedj per lo spazio di quattordici anni finora non ritrovati, fanno vedere l' impossibilità di poterli ritrovare in appresso; poichè la Torre dell' Annunziata è una spiaggia totalmente aperta per mare, e per terra scoperta, e di sua natura incapace di poter essere custodita; ed a volervi mettere guardie, e Dogana farebbe certo il dispendio, e incertissimo il profitto, che si desidera. Ma qual miglior rimedio di quello di trasferire l' immissione in Castellammare, che al Fisco non è mai profittevole, o che colà, o che nella Torre si faccia; quando in Castellamma-

re

re poi la profittevolissima estrazione, senza alcun nuovo dispendio, è totalmente sicura, perchè in luogo guardato dal Porto, e custodito dalla Regia Dogana? I danni perciò del Fisco del Real Patrimonio per lo nuovo commercio introdotto nella Torre, ed il niun suo vantaggio per l' introduzione de' nuovi dazj in riguardo a Castellammare, sono non meno irreparabili, che certo. Or questi danni irreparabili, e questo vantaggio ideale sono da contrapporsi alle sue rendite sicure, e a quelle della Camera Allodiale, che restano da tanti anni sospese in quella Città. Facendosi dunque su questi dati certi, e dimostrati quel calcolo, che finora non si è fatto, ben vede la M. V. qual ne debba essere il prodotto.

Ma qual è l'inconveniente, che si teme nel libero commercio di Castellammare? Qualunque quantità di Grano, che colà s'immettesse franca de' nuovi dazj, detratto quello, che si consumerebbe per uso proprio de' Cittadini, su cui non cade contesa per gli dazj; e detratto ancora quello, che si potrebbe commerciare colla vicina Capitale, e con i suoi Casali, su cui nemmeno cade contesa intorno a' dazj, per esserne in egual maniera immuni: tutto il di più non si può commerciare altrimenti, se non che lavorandolo, ed estraendolo dal Regno per mare, per lo concorso de' Bastimenti, e per la maggior facilità di una tale negoziazione: ed in questa estrazione appunto paga que' dritti, che spettano al Fisco del Real Patrimonio, i quali sono molto maggiori di quelli dell' immissione del Grano non lavorato, e gli compensano a sovrabbondanza i nuovi dazj non pagati nell' immissione; con tutti quegli altri vantaggi di più, che egli, e la Camera Allodiale godono in quella Città. E con ciò resta ottimamente verificato il tenore del Privilegio, che accorda quella franchigia per solo comodo, e utile dell' Università nella libera immissione; acciò i Cittadini possano attendere al lavoro de' Grani con qualche vantaggio: *Pro commodo, & utilitate* ( sono le sue parole ) *dictae Universitatis, & pro libertate servanda de Frumento, quod in futurum deferretur.* Ma di libera estrazione poi dal Regno de' Grani lavorati, non ne parla il Privilegio; e perciò restano sempre salvi i profitti del Fisco, che sono maggiori in questo caso, che nell' opposto. E tutto questo conobbe ottimamente il Re Alfonso I. d' Aragona, allorchè disse nel Privilegio stesso: *QUAE NON MINUS CURIAE NOSTRAE, QUAM EORUMDEM SUPPLICANTIUM COMMODUM CONCERNERE VIDEANTUR: E perciò concedè quelle franchigie per accrescere principalmente i vantaggi del Fisco del Real Patrimonio: CUM DECEAT MAXIME REGES QUOD SUUM EST IN DIES AMPLIFICARE.*

In

In termini dunque di economia, o Signore, è cosa non meno evidente, e dimostrata dal fatto, che i Vostri Reali interessi richieggon, che coll' abolizione per Castellammare de' nuovi dazj introdotti, non resti ulteriormente sospeso in questa Città quel dritto, che in termini di giustizia le appartiene, del libero commercio de' Grani. Il quale esercitandosi colà, cioè in una Città guardata dal Porto, per terra, e per mare sicura, e sotto gli occhi della Regia Dogana, non può esser soggetto a frodi, e a furtive estrazioni, come avviene irreparabilmente nella Torre dell' Annunziata: e ciò non solo non produrrà alcun danno; ma produrrà sicuri, e certi vantaggi agli interessi del Fisco del Real Patrimonio, e della Camera Allodiale; non meno che il sollievo di quell' afflitta Popolazione, che da quattordici anni languisce per la mancanza di quel commercio.

Si augura il Supplicante, o Signore, altre favorevoli occasioni, per potersi sempre più dimostrare buon Cittadino della sua Patria, e fedel Vassallo della M. V., nelle quali non mancherà in ogni tempo d'impiegare tutt' i suoi deboli talenti.

*D. Gaetano Martucci supplicando espone come sopra.*



*Die vigesima prima Mensis Septembris 1787*

*Domino Assessori PATRITIO*

**CORRADINI**

*Giudizio delle Efemeridi Letterarie di Roma , degli 11 Agosto 1787  
Num. XXXII, intorno all' Esame generale , e particolare de' debiti  
istrumentarj della Città di Castellammare di Stabia .*

**P**Ur troppo siamo inondati da libri , i quali promettono mari e monti nei frontespizj , e nulla poi tengono di ciò che promettono ; ma ve ne sono pure alcuni , benchè *rari in gurgite vasto* , che dan più di quel che dai loro modesti titoli potria aspettarfi . A questa seconda classe appartiene certamente l'elegante ed erudito lavoro del Signor Martucci che ora annunciamo . Desso si presenta al pubblico come un semplice esame de' debiti istrumentarj della Città di Castellammare di Stabia ; ed in questo aspetto non pare in vero che debba o possa interessare che la detta Città e i suoi cittadini , i di cui crediti sono stati posti dal Signor Martucci in un così chiaro lume di evidenza . Non poteva però l'elegante ed erudito Signor Martucci formare una mera scrittura legale in favore de' suoi concittadini ; ma più del loro interesse pecuniario avendo a cuore il loro onore e quello della patria , nel mentre che dimostra la validità , e legalità de' debiti istrumentarj da essa contratti , da' documenti che per il suo principale oggetto va esaminando , prende occasione d' illustrare quasi ad ogni passo varj importanti punti della storia non solamente di Stabia , ma anche del Regno . Così dal §. 47. al 85. s' illustrano varj fatti della guerra avvenuta tra Ferdinando I. e Giovanni d' Angiò , dissimulati dal Pontano , o da altri Storici non bene esaminati ; e dal §. 85. fino al 132. si rivendicano alla cittadinanza di Castellammare il celebre Paride d' Apozzo e gli altri suoi fratelli e congiunti , egualmente che i soggetti della famiglia Ricci de' tempi Aragonesi , molti nuovi lumi spargendosi sulle loro memorie , e massimamente su quelle di Michele Ricci il giovane , che avendo seguito le parti di Carlo VIII. , ottenne poi in Francia i più luminosi impieghi del regno , e rendette anche caro il suo nome alla repubblica letteraria con una pregevolissima storia latina del Regno di Napoli , e di altri Regni che con quello hanno avuto qualche politica connessione . Queste erudite ricerche alla storia civile , e letteraria appartenenti deggiono rendere sommamente interessante la lettura di quest' opera ; oltre di che l' ordine , la chiarezza e l' eleganza di stile con cui essa è scritta , basterebbero per se sole a farci prender diletto e piacere ; ed una prova n'è la seconda parte di quest' opera , in cui fassi l' *esame particolare de' debiti istrumentarj della Città di Castellammare* , poichè quantunque di argomento affatto locale e tutto forense , pure si fa legger senza noja in grazia de' suddetti pregi .



V. A. I.  
1517542